



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

584/08

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONI UNITE CIVILI

Responsabilità  
per danni da  
quasi trasfusione  
infetta

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo	CARBONE	- Primo Presidente -	R.G.N. 18550/05
Dott. Giuseppe	IANNIRUBERTO	- Presidente di sezione -	24714/05
Dott. Luigi Francesco	DI NANNI	- Consigliere -	Cron. 584
Dott. Ugo	VITRONE	- Consigliere -	Rep. 202
Dott. Guido	VIDIRI	- Consigliere -	Ud. 20/11/07
Dott. Giovanni	SETTIMI	- Consigliere -	
Dott. Antonio	SEGRETO	- Rel. Consigliere -	
Dott. Renato	RORDORF	- Consigliere -	
Dott. Giovanni	AMOROSO	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],

elettivamente domiciliati in [REDACTED],

presso lo studio dell'avvocato [REDACTED],

rappresentati e difesi dall'avvocato [REDACTED],

giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

2007

contro

1215

[REDACTED] IA - [REDACTED] ASSICURAZIONI [REDACTED], in

[REDACTED]

[REDACTED]



persona del legale rappresentante pro-tempore,  
elettivamente domiciliata in ROMA, [REDACTED],  
presso lo studio dell'avvocato [REDACTED], che la  
rappresenta e difende, giusta delega in calce al  
controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

UNIVERSITA' [REDACTED], MINISTERO  
DELLA SALUTE;

- intimati -

e sul 2° ricorso n° 24714/05 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro  
pro-tempore, UNIVERSITA' [REDACTED]  
[REDACTED], in persona del legale rappresentante  
pro-tempore, domiciliati in ROMA, [REDACTED]  
[REDACTED], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li  
rappresenta e difende ope legis;

~~MINISTERO DELLA SALUTE~~ - controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro ,

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],  
elettivamente domiciliati in ROMA [REDACTED],  
presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]  
rappresentati e difesi dall'avvocato [REDACTED],  
giusta delega a margine del ricorso;

- controricorrente al ricorso incidentale -

—

—

—

—

!

—

.

—

—

—

—

—

—



contro

ASSICURAZIONI

- intimata -

avverso la sentenza n. 2127/05 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 16/05/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/07 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;

uditi gli avvocati [redacted], [redacted] S. [redacted] I e G. [redacted] dell'Avvocatura Generale dello Stato, [redacted];

udito il P.M. in persona dell'Avvocato generale Dott. [redacted] I che ha concluso per l'accoglimento del primo, secondo, quarto e quinto motivo del ricorso principale e, in parte, anche del terzo motivo, assorbito il sesto motivo, accoglimento del quinto motivo del ricorso incidentale, rigetto degli altri motivi.

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

●

██████████

●

## Svolgimento del processo

██████████, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori ██████████, con atto notificato il 10.3.1997 conveniva in giudizio l'Università ██████████ dinanzi al tribunale di Roma, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni (da responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 e 2050 c.c., nonché contrattuale) subiti:

- a) quali eredi, essendo il primo il marito della defunta ██████████ e gli altri i figli della medesima, delle somme dovute a quest'ultima a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, biologici e morali, conseguenti alla patologia (AIDS), derivatale in seguito alla somministrazione di emoderivati ed emotrasfusioni, che ne aveva causato la morte;
- b) *iure proprio* al risarcimento dei danni patrimoniali, biologico e non patrimoniali, subiti a seguito della morte della ██████████, intervenuta nel 1996;
- c) il solo ██████████ in proprio al risarcimento dei danni derivatigli dal contagio dell'Aids tramite i rapporti sessuali con la defunta moglie.

Assumevano gli attori che la ██████████, emofiliaca, si era sottoposta a somministrazione di emoderivati e plasma dal 1973 al 1992 presso la sezione del dipartimento di Biopatologia umana dell'Università convenuta, che, a causa di questi trattamenti, era risultata prima sieropositiva all'HIV e, quindi, tale infezione era degenerata nel 1994 in AIDS, portandola alla morte.

L'Università chiamava in garanzia il proprio assicuratore, ██████████ Assicurazioni ██████████. Veniva chiamato *iussu iudicis* anche il Ministero della Sanità, nei cui confronti gli attori estendevano le domande proposte a titolo di responsabilità extracontrattuale.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 20902 del 2001, respingeva tutte le domande. In particolare rigettava le eccezioni di prescrizione, ma accoglieva quella sollevata dall'Università e relativa alla responsabilità extracontrattuale fatta valere *iure hereditatis* dagli attori, in quanto riteneva che l'accertamento del contagio risaliva al 1985. Riteneva che

██████████  
██████████  
██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

manca la prova della colpevolezza, necessaria sia ai fini della responsabilità extracontrattuale del Ministero ex art. 2043 c.c., sia per la stessa responsabilità che per quella contrattuale dell'Università.

Successivamente al deposito della sentenza, la sieropositività del ██████ degenerava in AIDS.

Gli attori proponevano appello.

La corte di appello di Roma, con sentenza n. 2127, depositata il 16.5.2005, accoglieva in parte l'appello, condannando in solido il Ministero (per responsabilità ex art. 2050 c.c.) e l'Università (per responsabilità ex artt. 2043 e 2050 c.c.) a pagare agli appellanti il solo danno morale per la morte della ██████, liquidato in €. 50.000, oltre interessi dalla data della pubblicazione della sentenza. Condannava l'assicuratrice a manlevare l'Università di quanto avrebbe dovuto pagare.

In particolare il giudice di appello rigettava l'eccezione di prescrizione quinquennale avanzata dall'Università (in relazione al danno subito dalla ██████), rilevando che la ██████ solo il 2.4.1992, a seguito di certificazione della sezione di ematologia, aveva avuto conoscenza della gravità della malattia e della sua eziologia. Riteneva sussistente la responsabilità di entrambi gli appellanti a norma dell'art. 2050 c.c. e della sola Università anche a norma dell'art. 2043 c.c.. La Corte territoriale non riteneva sufficientemente provato il nesso di causalità tra i danni dedotti dal ██████ alla sua persona ed i comportamenti omissivi delle amministrazioni convenute, in quanto il certificato emesso nel 1996 dalla divisione di ematologia dell'Università ██████ attestava solo un giudizio di verisimiglianza della dipendenza del contagio dalla malattia della ██████

Gli attori hanno proposto ricorso per cassazione articolato in 5 motivi ed hanno anche presentato memoria.

Resiste con controricorso l'██████████

§ 5

—

—

—

—

—

—

—

—

Il Ministero della Salute e l'Università [redacted] resistono con controricorso ed hanno proposto anche ricorso incidentale, articolato in 8 motivi, a cui resistono con controricorso i ricorrenti principali.

Motivi della decisione

1. La causa è stata rimessa alle Sezioni Unite, presentando questioni di massima di particolare importanza relative: al nesso causale in tema di responsabilità civile, segnatamente da condotta omissiva; al *dies a quo* della prescrizione per il risarcimento dei danni lungolatenti; alla responsabilità della struttura sanitaria e del Ministero della Salute per danno da sangue infetto; al rapporto tra indennizzo ex lege n. 210/1992 e risarcimento del danno.

Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi.

Sempre preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva avanzate dai ricorrenti incidentali con i primi tre motivi del loro ricorso incidentale.

Con il primo motivo l'Università [redacted] lamenta la violazione e falsa applicazione dei principi di cui al d.l. 1.10.1999, n. 341, conv. in l. 3.12.1999, n. 453, in punto di legittimazione passiva dell'Università per effetto dell'istituzione dell'Azienda [redacted], in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché il difetto di motivazione in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c..

2. Il motivo è infondato.

Il citato D.L. n. 341 del 1999, ha costituito l'Azienda [redacted] quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, precisando che detto ente succede "all'omonima azienda universitaria nei rapporti in corso relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria con utenti, autorità competenti e altre amministrazioni, nei contratti in corso per la costruzione di strutture destinate ad attività assistenziali, nonché nei contratti in corso per la fornitura di beni o servizi destinati all'assistenza sanitaria" (art. 1).

9 6

—

—

—

—

—

La successione in tali termini disposta non è stata, pertanto, a carattere universale e non ha quindi avuto alcuna incidenza sui processi pendenti che, conseguentemente, proseguono tra le parti originarie (art. 111, primo comma, c.p.c.). Secondo quanto originariamente stabilito dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, i "policlinici universitari" costituivano aziende "dell'università" dotate "di autonomia organizzativa, gestionale e contabile", ma prive di personalità giuridica (art. 4, quinto comma), a meno che non fossero costituite in "azienda con personalità giuridica pubblica", secondo quanto previsto dal primo e dal terzo comma dello stesso articolo.

Tale duplicità di regime è stata mantenuta anche nel nuovo testo dell'art. 4 del D.Lgs. n. 502 del 1992, introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229.

La costituzione in ente avente personalità giuridica di diritto pubblico dell'azienda universitaria [redacted] stata effettuata, per la prima volta, con il citato D.L. n. 341 del 1999. E' quindi evidente che, in precedenza, i rapporti derivanti dall'utilizzazione di tale struttura sanitaria potevano essere legittimamente riferiti all'Università [redacted] della quale il Policlinico costituiva parte integrante, ancorché dotata di "autonomia organizzativa, gestionale e contabile" (Cass. 26.3.2003, n. 4456).

Pertanto il presente giudizio, avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante sia da responsabilità contrattuale che extracontrattuale, essendo stato correttamente instaurato con citazione del 10.3.1997 nei confronti dell'Università [redacted], è correttamente continuato nei confronti di detta Università, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 341/1999.

3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente incidentale Ministero della Salute lamenta la violazione e falsa applicazione dei principi di cui al d.lgs. n. 112/1998, integrato dal d.p.c.m. 25.5.2000 e dell'accordo Governo - Regioni dell'8.8.2001, in tema di legittimazione passiva delle Regioni nel campo della salute umana, nonché il difetto di motivazione, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.

67 7

1

1

1

1

Assume il ricorrente Ministero che per effetto della suddetta normativa i compiti amministrativi in tema di salute umana sono stati trasferiti alle Regioni.

4. Il motivo è infondato, in quanto, a parte altri profili, si fonda su un trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni sulla base di legislazione degli anni 1998 e seguenti, mentre nella fattispecie i fatti attengono a date precedenti e la stessa citazione è del 10 marzo 1997.

5. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente Ministero lamenta la violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 4/1972, del d. lgs n. 616/1977, e della l. n. 833/1978, con specifico riferimento alla competenza istituzionale del Ministero della Salute e conseguente difetto di legittimazione dello stesso, nonché il difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c..

6. Il motivo è infondato.

Va anzitutto esaminata la normativa che regolava l'attività del Ministero in tema di emotrasfusione e di emoderivati all'epoca dei fatti.

La l. n. 592/1967, (art. 1) attribuisce al Ministero le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dei servizi inerenti alla raccolta, preparazione, conservazione, e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, alla preparazione dei suoi derivati e ne esercita la vigilanza, nonché (art. 21) il compito di autorizzare l'importazione e l'esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico.

Il d.p.r. n. 1256/1971 contiene norme di dettaglio che confermano nel Ministero la funzione di controllo e vigilanza in materia (artt. 2,3, 103, 112).

La legge n. 519/1973 attribuisce all'Istituto superiore di sanità compiti attivi a tutela della salute pubblica.

La legge 23.12.1978, n. 833, che ha istituito il Servizio sanitario Nazionale conserva al Ministero della Sanità, oltre al ruolo primario nella programmazione del piano sanitario nazionale ed a compiti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e

9 8

commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati (art. 6 lett. b,c), mentre l'art. 4, n. 6, conferma che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituiscono materia di interesse nazionale.

Il d.l.n. 443 del 1987 stabilisce la sottoposizione dei medicinali alla c.d. "farmacosorveglianza" da parte del Ministero della Sanità, che può stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio ed emettere provvedimenti cautelari sui prodotti in commercio.

Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore della legge 4.5.1990, n. 107, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse in materia, sulla base della legislazione vigente, un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia di sangue umano da parte del Ministero della sanità, anche strumentale alla funzione di programmazione e coordinamento in materia sanitaria. L'omissione da parte del Ministero di attività funzionali alla realizzazione dello scopo per il quale l'ordinamento attribuisce il potere ( qui concernente la tutela della salute pubblica) lo espone a responsabilità extracontrattuale, quando, come nella fattispecie, dalla violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell'interesse pubblico, il quale è strumentale ed accessorio a quel potere, siano derivate violazioni dei diritti soggettivi dei terzi.

7. Completato l'esame delle questioni pregiudiziali sollevate nel ricorso incidentale, può passarsi all'esame dei motivi del ricorso principale.

Con il primo motivo i ricorrenti principali lamentano la violazione degli artt.99, 100, 112, 342 e 346 c.p.c. nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c..

Assumono i ricorrenti che erratamente la sentenza impugnata ha considerato implicitamente abbandonata la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale dell'Università; che essi avevano agito in primo grado sia per responsabilità contrattuale che extracontrattuale dell'Università; che il primo giudice aveva rigettato entrambe le domande

per mancanza della colpa necessaria ad integrare entrambe tali ipotesi di responsabilità; che essi avevano proposto l'appello per vedersi accogliere la domanda così come proposta in primo grado, sviluppando nei motivi, segnatamente quello contraddistinto con la lettera D), le ragioni a sostegno dell'esistenza della colpa in relazione ad entrambi i tipi di responsabilità; che, così operando, la corte di appello aveva ommesso di pronunciarsi sulla responsabilità contrattuale dell'Università.

**8.1.** Il motivo è fondato e va accolto.

Va, anzitutto, esaminato se nell'atto di appello era stata abbandonata la domanda di responsabilità contrattuale dell'Università e se era stato impugnato il rigetto dello stesso in primo grado con specifico motivo.

L'art. 346 c.p.c. così recita: "le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate".

In mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale la parte, che voglia evitare la presunzione di rinuncia di cui alla ricordata disposizione deve reiterare le domande e le eccezioni, in senso proprio, non accolte in primo grado è pacifico - presso una più che consolidata giurisprudenza di legittimità - che queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. La proposizione, tuttavia, per se libera da forme, deve essere fatta in modo specifico, non essendo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte e alle conclusioni prese davanti al primo giudice (Cass. S.U. 23/12/2005, n.28498; Cass. 11/05/2005, n.9878; cfr., altresì, Cass. 20 febbraio 1998 n. 1798, nonché Cass. 17 dicembre 1999 n. 14267).

I motivi di appello sono specifici, nel senso voluto dalla prima parte dell'art. 342 c.p.c., se si traducono nella prospettazione di argomentazioni, contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata, dirette ad incrinare il fondamento logico - giuridico (Cass.S.U., 29/01/2000, n.16).

9 10

8.2. Qui non si tratta di un problema di interpretazione dell'atto introduttivo del giudizio di appello e quindi delle "domande" proposte al giudice dell'impugnazione, sulle quali, per quanto a seguito di errata interpretazione ed individuazione del richiesto, si sia poi il giudice stesso pronunciato. In questa ipotesi, essendovi in ogni caso stata una pronunzia del giudice sulla domanda, la doglianza non può essere prospettata sotto il profilo della violazione dell'art. 112 c.p.c., a norma dell'art. 360 n. 4 c.p.c., mentre la parte che lamenti tale errata interpretazione del richiesto deve farla valere nei termini di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c..

Allorché, invece, come nella fattispecie, il giudice ritenga che la domanda non gli sia stata proprio proposta ( a cui è da assimilare negli effetti l'ipotesi in cui ritenga che la domanda, per quanto proposta, non sia ammissibile) e quindi, sia pure per tale ragione, non si pronunzi, la mancanza di decisione sulla domanda concretizza il vizio di cui all'art. 112 c.p.c..

In altri termini l'error in procedendo può sussistere non solo nell'ipotesi in cui il giudice nulla dica in merito ad una domanda, ma anche allorché egli espressamente la escluda nell'*an*, mentre nell'ipotesi in cui la questione attiene al "*qualis*" della domanda, la decisione è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo motivazionale.

8.3. Nella fattispecie dall'esame dell'atto di appello emerge con chiarezza che gli appellanti richiedevano la condanna dell'Università al risarcimento del danno sia per responsabilità contrattuale che extracontrattuale. Poiché il rigetto di tale domanda sotto entrambi i profili era avvenuto da parte del tribunale per la ritenuta mancanza di colpa, con il motivo D) dell'atto di appello gli appellanti specificamente si dolevano, con argomentazione che si contrapponeva a quella effettuata dal primo giudice, che tale colpa esisteva con riferimento ad entrambe le ipotesi di responsabilità, assumendo che, per quanto riguardava la responsabilità contrattuale, competeva alla debitrice Università fornire la prova liberatoria della non imputabilità dell'inadempimento.

Ne consegue che la corte di appello, la quale erratamente ha ritenuto che la domanda di responsabilità contrattuale dell'Università fosse stata abbandonata implicitamente con l'atto

di appello (*id est*: non fosse stata riproposta al giudice di appello), è incorsa in un'omessa pronunzia sul motivo di censura avverso la statuizione del primo giudice che aveva rigettato tale domanda.

9. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia sulla responsabilità del Ministero a norma dell'art. 2043 c.c..

Assumono i ricorrenti che, pur avendo essi proposto la domanda al giudice di primo grado per risarcimento dei danni a carico del Ministero sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. che dell'art. 2050 c.c. e pur avendo ribadito tale richiesta con l'atto di appello, la corte di merito aveva ritenuto la responsabilità dell'Università per entrambi i titoli, mentre, per quanto riguardava il Ministero essa si era limitata a pronunziarsi solo sulla responsabilità ex art. 2050 (riconoscendola), omettendo ogni pronunzia rispetto all'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c..

10. Il motivo è fondato.

Va, anzitutto, osservato che permane l'interesse processuale dei ricorrenti a coltivare tale motivo di impugnazione della sentenza di appello, pur in presenza di una statuizione di responsabilità extracontrattuale (quindi della stessa natura) sia pure solo ex art. 2050 c.c., in quanto, non essendo la decisione sul punto passata in giudicato, la fruttuosa impugnazione della stessa da parte del Ministero (come in effetti avviene *infra* in accoglimento del motivo quinto del ricorso incidentale) precluderebbe il riesame della questione della responsabilità extracontrattuale del Ministero ex art. 2043 c.c., in assenza di impugnazione.

Con l'atto di appello i ricorrenti hanno richiesto la riforma della sentenza del tribunale anche sul punto del rigetto della domanda di responsabilità del Ministero ex art. 2043 c.c., per mancata prova della colpa.

Ed in effetti il giudice di appello (pag. 10) individua il "thema decidendum", a lui sottoposto, nell'esistenza o meno della colpevolezza del comportamento tanto dell'Università quanto del Ministero ai fini della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c. Sennonchè nello

sviluppo dell'argomentazione il giudice di appello, che pur ritiene sussistente tale colpevolezza per l'Università, adottando argomentazioni riferite a volte anche al Ministero, dimentica di pronunciarsi sul medesimo punto, quanto alla posizione del Ministero, omettendo in merito ogni decisione (anche se il Ministero nel ricorso incidentale - motivo n. 4 - pare ritenere che ci sia stata un'affermazione della sua responsabilità anche ex art. 2043 c.c.).

Ne consegue che sul punto la sentenza impugnata ha violato l'art. 112 c.p.c. per omessa corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

11. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione del disposto dell'art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c., per nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia, per violazione ed errata applicazione degli artt. 1223, 1226, 1241, 2043 e 2059 c.c., dell'art. 185 c.p. e degli artt. 2, 29, 30 e 32 Costituzione, nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Assumono i ricorrenti che essi, sia con la citazione in primo grado, sia con l'atto di appello avevano richiesto il risarcimento del danno patrimoniale, biologico e morale, subiti dalla XXXXXXXXXX e loro spettante *iure hereditatis*, nonché del danno patrimoniale e non patrimoniale da loro subito per la morte della rispettiva madre e coniuge, loro spettante *iure proprio*; che la corte di appello aveva liquidato esclusivamente €. 50.000,00 a titolo di danno morale (senza specificare se trattavasi di quello *iure proprio* o *iure hereditatis*) da dividersi secondo le quote ereditarie, danno liquidato equitativamente e tenuto conto che vi era stato un indennizzo già di £. 150.000.000 da parte dello Stato; che era stata omessa ogni decisione in merito alle altre voci di danno; che tale non poteva considerarsi l'espressione "in difetto di prova di ulteriori pregiudizi"; che in ogni caso tale motivazione era insufficiente, avendo essi attori provato, ai fini del danno biologico la lunga degenza della congiunta fino alla morte; che essa era casalinga; che essi attori era conviventi con la rispettiva madre e moglie; che in

[REDACTED]

ogni caso era errata la *compensatio lucri cum damno* effettuata; che la liquidazione del danno morale della ████████ era insufficiente.

#### 12.1. Il motivo è parzialmente fondato.

A tal fine va osservato che il risarcimento del danno morale, del danno biologico e di quello patrimoniale compete "iure successionis" ai prossimi congiunti della persona deceduta, che abbiano agito in qualità di eredi e nei limiti della relativa quota, onde ottenere la riparazione dei danni sofferti in vita dal defunto e così da far valere il diritto al risarcimento già entrato a far parte del patrimonio del defunto.

Ciò presuppone che sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse ed il danno (sia biologico che morale) va liquidato in relazione alla effettiva menomazione della integrità psicofisica del soggetto leso per il periodo di tempo indicato e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi che potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante "iure hereditatis" (Cass. 10 febbraio 1999, n. 1131; Cass. 10 febbraio 1999, n. 1131; Cass. 26 settembre 1997, n. 9470).

La proposizione di domanda risarcitoria al suindicato titolo non è peraltro preclusa dalla presentazione di altra domanda volta a conseguire, nella qualità di prossimi congiunti del defunto, il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali, a ciascuno di essi spettante "iure proprio" a causa della morte del congiunto (cfr. Cass. 09/03/2004, n.4754; Cass. 07/03/2003, n.3414).

#### 12.2. Nella fattispecie gli attori, attuali appellanti, avevano richiesto *iure hereditatis* il risarcimento sia dei danni subiti dalla ████████ dalla data dell'insorgenza dell'infezione (anni 1983/1985) al momento del decesso (1996), sia i danni subiti *iure proprio* per la morte della rispettiva madre e moglie.

La corte di merito si è limitata a liquidare la somma di € 50.000,00 agli appellanti, quali eredi della de cuius (pag. 16, 1° rigo). Quindi ha liquidato il solo danno morale *iure hereditatis*.

G 14

Tale liquidazione è stata effettuata, tenendo conto che il Ministero aveva già corrisposto la somma di £. 150.000.000 a titolo di indennizzo.

12.3. Questo specifico punto è impugnato dai ricorrenti sia perché ritengono esigua la somma sia perché assumono che tale *compensatio* non potesse effettuarsi.

Questa censura, relativa al danno morale *iure hereditatis*, va rigettata.

Quanto allo scomputo operato dal giudice di appello va osservato che la diversa natura giuridica dell'attribuzione indennitaria ex lege 210 del 1992 e delle somme liquidabili a titolo di risarcimento danni per il contagio da emotrasfusione infetta da Hiv ed Hcv a seguito di un giudizio di responsabilità promosso dal soggetto contagiato nei confronti del Ministero della sanità, per aver omesso di adottare adeguate misure di emovigilanza, non osta a che l'indennizzo corrisposto al danneggiato sia integralmente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento posto che in caso contrario la vittima si avvantaggerebbe di un ingiustificato arricchimento, godendo, in relazione al fatto lesivo del medesimo interesse tutelato di due diverse attribuzioni patrimoniali dovute dallo stesso soggetto (il Ministero della salute) ed aventi causa dal medesimo fatto (trasfusione di sangue o somministrazione di emoderivati) cui direttamente si riferisce la responsabilità del soggetto tenuto al pagamento.

Avendo quindi la sentenza impugnata correttamente ritenuto che nella fattispecie vada effettuato lo scomputo, esso opera anche nei confronti dell'Università, poiché, a parte altri possibili rilievi, nella fattispecie trattasi di obbligazione solidale e quindi avente ad oggetto la medesima prestazione.

12.4. Quanto alla censura di insufficienza della somma liquidata a tale titolo di danno morale subito dalla *de cuius*, che dopo 12 anni di malattia lasciava 2 figli minori ed un coniuge da lei infettato, va osservato che in tema di determinazione del danno morale, è censurabile in sede di legittimità l'esercizio del potere equitativo del giudice di merito solo quando la liquidazione del danno stesso appaia manifestamente simbolica o per nulla correlata con le premesse in fatto in ordine alla natura ed all'entità del danno dal medesimo giudice accertate

(Cass. 02/03/2004, n.4186; Cass. 08/03/2006, n.4980; Cass. 12/05/2006, n. 11039;). Nella fattispecie non può ritenersi "simbolica" la somma liquidata a tale titolo, considerato che è stata liquidata la somma di €. 50.000,00 proprio perché è stata già scomputata la somma di cui all'indennizzo.

**12.5.** Egualmente infondato è il ricorso sotto il profilo dell'omessa pronunzia, e quindi di violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il giudice rigettato la domanda di risarcimento in merito alle altre voci di danno, sia pure con la formula "in difetto di prova di ulteriori pregiudizi". Infatti, a parte l'aspetto motivazionale, una pronunzia vi è stata.

**12.6.** Fondato è invece il ricorso nella parte in cui censura l'impugnata sentenza per vizio motivazionale, quanto al rigetto delle ulteriori domande risarcitorie con la suddetta motivazione.

Trattasi di motivazione assolutamente apparente ed in parte anche contraddittoria.

Infatti, quanto al danno biologico subito dalla [redacted] avendo la corte di merito ritenuto che la stessa era stata infettata dal virus dell'HIV per effetto di assunzione di emoderivati e di plasma con sangue infetto tra il 1983 ed il 1985, poi degenerato in AIDS conclamato, che la portava a morte il 29.8.1996, è contraddittorio ritenere che non sussistesse un danno biologico durante tale periodo, peraltro in assenza di consulenza medico-legale, pur richiesta.

**12.7.** Quanto al danno patrimoniale subito dalla [redacted], la sentenza omette di valutare le prove sull'attività di casalinga della de cuius, prodotte dagli attori, e le conseguenze della patologia su tale attività.

Chi svolge attività domestica (attività tradizionalmente esercitata dalla "casalinga"), benchè non percepisca reddito monetizzato, svolge tuttavia un'attività suscettibile di valutazione economica; sicchè quello subito in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa, se provato, va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale (come tale risarcibile, autonomamente rispetto al danno biologico, nelle componenti del danno emergente ed, eventualmente, anche del lucro cessante). Il fondamento di tale diritto -